



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Seconda o unica rata di acconto delle imposte 2014: alla cassa entro il 1 dicembre

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 1.12.2014** (in quanto il 30 novembre è domenica) i **contribuenti interessati dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti 2014 relativi**, ad esempio: *i) alle imposte dirette* (IRPEF e IRES); *ii) all'IRAP*; *iii) all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi*; *iv) alla cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi*; *v) alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero* (IVIE e IVAFE); *(vi) ecc..* Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: *i) metodo storico*, che prevede la determinazione dell'acconto **sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2013** al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta ed delle ritenute d'acconto spettanti; *ii) metodo previsionale*, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del **risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2014** sempre al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. Resta possibile adottare **differenti metodologie** di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è **possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP** (o viceversa). Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio: *i) in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. storico*; *ii) in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. previsionale.*

La scadenza per il versamento degli acconti: alla cassa il prossimo 1° dicembre 2014

Come anticipato in premessa, **entro il prossimo 1.12.2014** (in quanto il 30 novembre è domenica) i contribuenti interessati dovranno corrispondere la **seconda o unica rata degli acconti 2014 relativi**, ad esempio:

- alle **imposte dirette (IRPEF e IRES)**;
- all'**IRAP**;
- **all'imposta sostitutiva del regime dei "nuovi" contribuenti minimi**;
- alla **cedolare secca** sulle locazioni di immobili abitativi;
- alle **imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero** (IVIE e IVAFE);
- ecc.

Acconti sulle imposte sui redditi (IRPEF)

Tutti coloro che hanno **presentato il modello UNICO 2014** per i redditi del 2013 **sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta**; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

Più precisamente, **devono pagare l'acconto IRPEF i soggetti che hanno presentato il modello UNICO 2014 PF** con l'indicazione al rigo RN33 di un importo superiore a 52 euro, ovvero che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	,00
---	-----

Sono esclusi dal versamento dell'acconto IRPEF i soggetti riportati nella seguente tabella.

Soggetti esclusi dall'obbligo di versamento

Soggetti che, al predetto rigo RN33, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51,00 euro.

Soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto.

Soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2014, da presentare nel 2015, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per il periodo in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite.

Contribuenti che hanno dichiarato nel modello UNICO 2014 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti:

- all'imposta sostitutiva prevista dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 23.12.2000 n. 388, c.d. "forfettino");

→ all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi" contribuenti minimi).

Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativi al 2013, in quanto non erano tenuti a farlo.

Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2014, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell'acconto (contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2014 e il 30 novembre 2014).

Soggetti che hanno un credito d'imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto.

Soggetti falliti.

L'acconto **va versato in due rate** qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro. **In tale ipotesi:**

- **la prima rata**, del 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- **la seconda**, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro l'1.12.2014.

In caso contrario, **il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro l'1.12.2014.**

OSSERVA

Diversamente dall'acconto versato a giugno/luglio/agosto 2014 che poteva essere versato in forma rateizzata, **gli acconti** relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap e contributi previdenziali) in scadenza entro il prossimo **01 dicembre 2014 NON POSSONO ESSERE RATEIZZATI e devono essere versati in un'unica soluzione.**

L'art. 11 co. 18 - 19 del DL 76/2013 **ha disposto l'aumento dal 99% al 100% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 e a quelli successivi.**

AUMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA		
Soggetto	Imposte	Incremento acconti
Persone fisiche e società di persone	IRPEF	Dal 2013 passaggio dal 99% al 100%

L'acconto IRPEF **può essere determinato in due modi:**

- con il **criterio c.d. "storico"**;

→ con il **criterio c.d. "previsionale"**.

Metodo di calcolo acconto	
Metodo storico	In tale ipotesi, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2013), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dal modello UNICO. In particolare, occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RN33 del modello UNICO 2014 PF.
Metodo previsionale	Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2014), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre assumere il 100% di tale imposta.

Secondo acconto 2014 IRPEF				
Soggetti	Modello	IRPEF Si versa se	Misura	Termine
Persone fisiche	UNICO 2014 PF	RN33 ≥ 52,00 euro	100% - 1^a rata(1)	1.12.2014

1 Al netto dell'eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al 20.8.2014 (DPCM 13.6.2014).

Si ricorda che la prima rata potrebbe non essere stata versata, se di ammontare pari o inferiore a 103,00 euro: in questo caso, alla scadenza indicata, dovrà essere versato l'intero acconto.

Acconti sulle imposte sui redditi (IRES)

L'acconto IRES è **dovuto da tutti i soggetti che hanno presentato**, in alternativa:

- il **modello UNICO 2014 SC** - Società di capitali;
- il **modello UNICO 2014 ENC** - Enti non commerciali ed equiparati;

OSSERVA

Analogamente, l'acconto è dovuto da quei contribuenti che, pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tali dichiarazioni.

Sono **esclusi** dal versamento dell'acconto IRES i contribuenti elencati nella seguente tabella.

Soggetti esclusi dall'obbligo di versamento

Soggetti che, nel modello UNICO 2014, hanno evidenziato una perdita fiscale

Soggetti che si sono costituiti nel corso del 2014

Soggetti che hanno rilevato:

→ nel rigo RN17 (per le società di capitali)

RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	,00
---	-----

→ nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali)

RN28 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	,00
---	-----

Un importo pari o inferiore a 20,66 euro: posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei righe in questione risulti pari o superiore a 21,00 euro.

Soggetti che, pur avendo riportato nei suddetti righe un importo pari o superiore a 21,00 euro, fanno o presumono di conseguire una perdita nel 2014.

Soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto.

Soggetti falliti.

Come già rilevato con riferimento all'IRPEF, l'**acconto IRES va versato in due rate qualora l'importo della prima rata superi 103,00 euro**. In tale ipotesi:

- **la prima rata**, del 40%, è **dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**;
- **la seconda**, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, **va versata entro l'1.12.2014** ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**.

In caso contrario, si **effettua il versamento in un'unica soluzione entro il termine del 01.12.2014, ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**.

Per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013** (2014, per i soggetti "solari"), la **misura dell'acconto IRES è fissata al 101,5%**.

OSSERVA

Si ricorda che, **con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013** (2013, per i soggetti "solari"):

- **per le banche** (inclusa la Banca d'Italia), **le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa**, la **misura dell'acconto IRES è risultata pari al**

130% (1,5% ex DM 30.11.2013 + 128,5% ex art. 11 co. 20-bis del DL 76/2013);

→ per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, la misura dell'acconto IRES è risultata pari al **102,5%** (1,5% ex DM 30.11.2013 + 101% ex art. 11 co. 20 del DL 76/2013).

AUMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

Soggetto	Imposte	Incremento acconti
Società di capitali ed enti commerciali - Enti non commerciali	IRES	Dal 101% al 101,5%

L'acconto IRES può essere determinato in due modi:

- con il **criterio c.d. "storico"**;
- con il **criterio c.d. "previsionale"**.

Metodo di calcolo acconto

Metodo storico	In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2013), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dal modello UNICO. In particolare, occorre assumere il 101,5% dell'ammontare indicato nel rigo RN17 (per le società di capitali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali), salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo .
Metodo previsionale	Si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2014), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti. In particolare, occorre assumere il 101,5% di tale imposta .

Righi della dichiarazione rilevanti per la verifica dell'obbligo di versamento.

Secondo acconto 2014 IRES

Soggetti	Modello	IRES Si versa se	Misura	Termine
Società di capitali ed enti commerciali	UNICO 2014 SC	RN17 ≥ 21,00 euro	101,5% - 1 ^a rata(1)	1.12.2014 o undicesimo mese dell'esercizio

Enti non commerciali	UNICO 2014 ENC	RN28 ≥ 21,00 euro	101,5% - 1 ^a rata(1)	1.12.2014 o undicesimo mese dell'esercizio
-----------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------	--

1 Al netto **dell'eventuale maggiorazione dello 0,40%**, pagata a titolo di interessi per il differimento del **versamento di 30 giorni o fino al 20.8.2014 (DPCM 13.6.2014)**.

Si ricorda che **la prima rata potrebbe non essere stata versata, se di ammontare pari o inferiore a 103,00 euro**: in questo caso, alla scadenza indicata, dovrà essere versato l'intero acconto.

Acconti cedolare secca

L'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 ha introdotto un **nuovo regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, noto come "cedolare secca"**.

OSSERVA

La cedolare secca sugli affitti interessa i **proprietari** (o **titolari di diritti reali di godimento**) di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni. Deve cioè trattarsi di soggetti passivi IRPEF che, in relazione alla locazione posta in essere, **conseguano reddito fondiario**.

La cedolare secca è dovuta:

➤ in misura pari al **21%**, se il **contratto** di locazione **non è concordato**, e quindi:

→ per i contratti del c.d. "**canale libero**" (**4+4**);

→ per i contratti soggetti alla **disciplina civilistica** degli **artt. 1571 ss. c.c.**, quali quelli aventi ad oggetto abitazioni censite in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9¹, ovvero locate esclusivamente per finalità turistiche (Art. 1 co. 2 lett. a) della L. 9.12.98 n. 431. Sempre che il contratto non sia stipulato secondo le modalità dei contratti concordati, ai sensi dell'art. 2 co. 3 della stessa L. 431/98);

➤ in misura pari al **10% (19%** fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 **e 15%** fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013),

→ per i soli **contratti concordati**, ovvero per i soli contratti stipulati ex art. 2 co. 3 e 8 della L. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 30.12.88 n. 551, conv. L. 21.2.89 n. 61, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa

¹ Art. 1 co. 2 lett. a) della L. 9.12.98 n. 431. Sempre che il contratto non sia stipulato secondo le modalità dei contratti concordati, ai sensi dell'art. 2 co. 3 della stessa L. 431/98.

individuati dal CIPE con apposite delibere² (si tratta, ad esempio, dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché dei Comuni confinanti con gli stessi, e degli altri Comuni capoluogo di Provincia).

OSSERVA

Sul punto, si rammenta che, nel corso della corrente annualità, il legislatore **è intervenuto sulla tassazione in esame, rendendo più appetibile**, per il locatore, **la stipula di contratti di locazione a canone concordato**, in regime di cedolare secca: al fine di stimolare l'offerta nei comuni ad alta densità abitativa, con il D.L. n. 47/2014 convertito (noto con il nome "Piano casa") è **stata**, infatti, **ulteriormente ridotta al 10% l'aliquota della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato**. Ad ogni modo, bisogna precisare che:

- **la riduzione dell'aliquota al 10% non è a regime, ma si applica soltanto su tutti i canoni percepiti dal 2014 al 2017**, sicché al termine del predetto triennio, la **tassazione in parola dovrebbe ritornare alla misura del 15%**, salvo nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo;
- lo sconto fiscale in argomento **è automatico per tutti i proprietari di casa che abbiano già optato per la cedolare, senza bisogno di alcun ulteriore adempimento;**

Aliquota imposta sostitutiva sulla cedolare secca sui contratti a canone concordato

PERIODO D'IMPOSTA	ALIQUTA
Fino al 31.12.2012	19%
Dal 01.01.2013 al 31.12.2013	15%
Dal 01.01.2014 al 31.12.2017	10%
Dal 01.01.2018 e seguenti	15%, salvo nuovi interventi legislativi adottati nel frattempo

L'imposta sostitutiva della cedolare secca segue le regole dell'Irpef, **ovvero deve essere versata con la modalità dell'acconto e del saldo**. In buona sostanza, analogamente all'IRPEF, gli **acconti per la cedolare secca devono essere versati entro le seguenti scadenze:**

- entro il **16 giugno** di ogni anno deve essere **versato il primo acconto;**

² Il richiamo dell'art. 2 co. 3 e dell'art. 8 della L. 431/98 dovrebbe consentire di estendere l'applicabilità della cedolare secca:

- sia ai contratti aventi durata minima di tre anni, con rinnovo automatico di ulteriori due anni alla scadenza, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 della L. 431/98 (c.d. "3+2");
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 1 della L. 431/98;
- sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell'art. 2 co. 3 e 5 co. 2 e 3 della L. 431/98.

→ entro il **30 novembre** (per il 2014, 01 dicembre 2014, poiché il 30 cade di domenica) deve essere versato il **secondo o unico acconto**.

Quello che cambia, **rispetto all'IRPEF**, è la misura degli acconti.

MISURA DEGLI ACCONTI	
IRPEF	L'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che <i>"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento"</i> .
CEDOLARE SECCA	L'art.3, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito che i versamenti in acconto della cedolare secca sono dovuti , a partire dal 2012, nella misura del 95% per cento .

OSSERVA

Gli acconti **devono essere calcolati sull'imponibile derivante dalla cedolare secca, ovvero l'importo maggiore tra:**

- **l'ammontare dei canoni di locazione maturati nel periodo di vigenza dell'opzione per la cedolare secca**, assunti senza operare alcun abbattimento;
- **l'ammontare della rendita catastale riferita al medesimo periodo determinata secondo le regole ordinarie**, vale a dire con la **rivalutazione del 5%**.

Il versamento dell'acconto **attualmente a regime**, pari al **95% dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento**, deve essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il **30 novembre di ciascun anno**, se d'importo inferiore a 257,52 euro (il che equivale a distinguere a seconda che l'importo della prima rata superi, o meno, 103,00 euro);
- in 2 rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui:
 - ✓ **la prima**, nella misura del **40% dell'acconto**, **entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**.

OSSERVA

La prima rata dell'acconto della cedolare secca **può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi**, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef;

- ✓ **la seconda**, nella restante misura del **60% dell'acconto**, **entro il 01 dicembre 2014 (poiché il 30 novembre 2014 cade di domenica)**

Come per l'Irpef, **anche per la cedolare secca, è possibile applicare**, ai fini del calcolo dell'acconto, **il metodo previsionale, in luogo del metodo storico**:

Metodologie per il calcolo degli acconti d'imposta	
Metodo storico	In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2013). In particolare, occorre assumere il 95% dell'ammontare indicato nel rigo RB11, colonna 3 ("Totale imposta cedolare secca") del modello UNICO 2014 PF.
Metodo previsionale	Con tale metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2014). In particolare, occorre assumere il 95% di tale imposta determinata con la minore aliquota del 10%.

Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare per il 2014, rispetto a quella dovuta per il 2013, **può**, pertanto, **determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.**

OSSERVA

Questo metodo (determinazione degli acconti con il metodo previsionale), quindi, **può essere impiegato per ridurre l'importo degli acconti 2014, per considerare la riduzione della percentuale dell'imposta nei contratti a canone concordato dal 15% al 10 %.** In caso contrario (determinazione degli acconti con il metodo storico) **occorrerà versare il 95% di quanto pagato nel 2013.**

Acconti imposta sostitutiva contribuenti minimi

L'art. 1 co. 105 della L. 244/2007 dispone che, per il versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta dai contribuenti minimi, **si devono osservare le medesime disposizioni in materia di versamento dell'IRPEF**: la Relazione governativa alla L. 244/2007 ha chiarito, peraltro, che si applicano *"le disposizioni vigenti in materia di acconto dell'imposta, compensazione e rateazione"*. Pertanto, **l'aumento dell'1% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 e ai successivi** (ex art. 11 co. 18 del DL 76/2013) **è applicabile anche ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dei "nuovi" contribuenti minimi, anch'esso pari al 100%.**

MISURA DEGLI ACCONTI

IRPEF	L'articolo 11, comma 18 del DL 76/2013 (disposizioni in materia fiscale) ha stabilito che <i>"a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la</i>
Sostitutiva minimi	<i>misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è</i>

fissata al 100 per cento".

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva i **"nuovi" contribuenti minimi che hanno presentato il modello UNICO 2014 PF** con l'indicazione **al rigo LM14 di un importo pari o superiore a 52,00 euro.**

Determinazione dell'imposta	LM11 Imposta sostitutiva 5%									.00
		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili					
	LM12 Crediti di imposta	1 .00	2 .00	3 .00	4 .00				8	
			Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Altri crediti d'imposta					
			5 .00	6 .00	7 .00					.00
	LM13 Ritenute consorzio									.00
	LM14 Differenza (LM11 - LM12, col. 8 - LM13)									.00
	LM15 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione									.00
	LM16 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24									.00
	LM17 Acconti				(di cui sospesi	1 .00)	2			.00
	LM18 Imposta a debito									.00
	LM19 Imposta a credito									.00

DEBENZA DELL'ACCONTO

Nel campo LM 14 è indicato un importo pari o superiore ad € 52,00 SI ACCONTO

Nel campo LM 14 è indicato un importo pari o inferiore ad € 52,00 NO ACCONTO

L'acconto va versato in **due rate** qualora l'importo della **prima** superi **103,00 euro**. In tale ipotesi:
 → la **prima rata**, pari al **40%**, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (riguardo al 2014, la scadenza è fissata al 16.6.2014 ovvero al 16.7.2014, con la maggiorazione dello 0,4%);
 → la **seconda**, pari alla differenza tra l'acconto complessivo e la prima rata, va versata entro il **30 novembre entro il 30 novembre (per il 2014, la scadenza è stabilita all'1.12.2014, dato che il 30.11.2014 cade di domenica).**

OSSERVA

In caso contrario (importo della prima rata non superiore ad € 103,00), il versamento **deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre** (per il 2014, la scadenza è stabilita all'1.12.2014, dato che il 30.11.2014 cade di domenica).

Gli acconti d'imposta costituiscono **una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d'imposta in corso**, cioè prima che sia sorta l'effettiva obbligazione tributaria; per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un **ricalcolo** degli stessi, **tenendo conto dei redditi**

effettivamente conseguiti nell'anno. In buona sostanza, **detti acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:**

METODO DETERMINAZIONE ACCONTI	
Metodo storico	L'acconto si determina sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2013.
Metodo previsionale	L'acconto si determina sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2014.

II acconto IVIE

L'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a decorrere dal 2011, un'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali, nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile.**

Si rammenta, al riguardo, che, con l'esclusiva finalità di evitare censure a livello comunitario, posto che la Commissione europea aveva sollevato l'esistenza di alcuni profili discriminatori di queste imposte rispetto ai corrispondenti prelievi nazionali, **è stata introdotta**, a decorrere dal 01.01.2013, **una modifica alle modalità di versamento del tributo:** in luogo del versamento in un'unica soluzione, **è stato introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell'IRPEF, ovvero in acconto e saldo.**

In linea generale, **l'acconto per l'anno 2014 risulta dovuto se l'importo indicato nel rigo RW7, colonna 1** (con riferimento all'IVIE) del modello UNICO 2014 PF, **supera 52 euro.**

IVIE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW7	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

L'acconto va versato in due rate, invece, qualora la prima rata superi l'importo di euro 103,00. In tale ipotesi:

- **la prima rata**, pari al 40%, **è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;**
- **la seconda**, pari alla differenza tra l'acconto complessivo e la prima rata, **va versata entro il 01.12.2014.**

In caso contrario, **il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 01.12.2014.**

L'art. 11 co. 18 - 19 del DL 76/2013 ha disposto l'aumento dal 99% al 100% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 (e a quelli successivi). In pratica, per stabilire l'ammontare dovuto a titolo di seconda o unica rata, occorrerebbe:

- determinare l'acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicate nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE);
- sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.

Per quanto concerne, infine, le cessioni di immobili avvenute nel corso del corrente periodo d'imposta (anno 2014), si ritiene che il contribuente potrebbe determinare l'acconto utilizzando il metodo previsionale.

OSSERVA

Rammentiamo, al riguardo, che **gli acconti d'imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d'imposta in corso**, cioè prima che sia sorta l'effettiva obbligazione tributaria; **per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi**, tenendo conto, nella fattispecie sopra evidenziata, della minor base imponibile per effetto della cessione dell'immobile effettuata in corso d'anno.

Acconti IVAFE

L'art. 19 co. 18 del D.L. 201/2011 ha istituito, a decorrere dal 2011, un'**imposta patrimoniale** da applicarsi sul valore delle attività finanziarie **detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella seguente misura:**

- **1 per mille annuo per il 2011 e il 2012;**
- **1,5 per mille per il 2013;**
- **2 per mille a partire dal 2014** ⁽³⁾.

Periodo d'imposta	Aliquote ANTE novità della legge di stabilità 2014	Aliquote POST novità della legge di stabilità 2014
Anno 2011 e 2012	0,1%	0,1%
Anno 2013	0,15%	0,15%
Anno 2014 e seguenti	0,15%	0,2%

Analogamente all'IVIE, la Legge di stabilità per il 2013 ha introdotto **una modifica alle modalità di versamento del tributo**: in luogo del versamento in un'unica soluzione, è **stato introdotto il pagamento con le stesse regole procedurali dell'IRPEF, ovvero in acconto e saldo.**

³ **La legge di stabilità 2014** è intervenuta sulla misura del prelievo in commento **incrementando, al 2 per mille** (in luogo del 1,5 per mille originariamente previsto), **l'aliquota dell'imposta a partire dal 2014.**

In linea generale, **l'acconto per l'anno 2014 risulta dovuto se l'importo indicato nel rigo RW6, colonna 1** (con riferimento all'IVAFE) del modello UNICO 2014 PF, **supera 52 euro**.

IVAFE	Totale imposta dovuta	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Imposta a debito	Imposta a credito
RW6	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

L'acconto va versato in due rate, invece, qualora la prima rata superi l'importo di euro 103,00. In tale ipotesi:

- **la prima rata**, pari al 40%, **è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**;
- **la seconda**, pari alla differenza tra l'acconto complessivo e la prima rata, **va versata entro il 01.12.2014**.

In caso contrario, **il versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 01.12.2014**.

L'art. 11 co. 18 - 19 del DL 76/2013 ha disposto, come noto, l'aumento dal 99% al 100% dell'acconto IRPEF dovuto in relazione all'anno 2013 (e a quelli successivi). In pratica, **per stabilire l'ammontare dovuto a titolo di seconda o unica rata**, occorrerebbe:

- **determinare l'acconto complessivamente dovuto in misura pari al 100%** dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente, indicate nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE);
- **sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata**.

Si rammenta, infine, che, il **contribuente potrebbe decidere di determinare gli acconti per il 2014 utilizzando il metodo previsionale**, recependo le differenti novità intervenute sul prelievo in argomento:

- incremento aliquota IVAFE dal 01.01.2014. Sul punto, però, bisogna precisare, al riguardo, che, **tale evenienza potrebbe rendere sconveniente il ricorso a tale criterio** posto che, nel caso di applicazione del metodo storico, **l'imposta presa a base del calcolo è determinata sulla base dell'aliquota dello 0,15%, in luogo dell'imposta del 0,2% prevista a decorrere dal 2014**;
- **definitiva approvazione della legge europea 2013 – bis che ha recentemente modificato il presupposto impositivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero** (Ivafe), il allineando lo stesso a quello dell'imposta di bollo dovuta sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Italia

Più precisamente, **per il periodo d'imposta 2014**, deve intendersi in parte superata la lista delle attività finanziarie estere assoggettabili a Ivafe contenuta nella circolare n. 28/E/2012, **mentre si dovrà fare**

riferimento alla lista di prodotti finanziari contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo n.58/1998, a cui rinvia il Dm 24 maggio 2012 (relativo all'imposta di bollo).

Elenco prodotti finanziari contenuti nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 58/1998

- a) Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali
- b) Le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali
- c) Gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile
- d) le quote di fondi comuni di investimento
- e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario
- f) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici
- g) I contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
- i) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti
- j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere

OSSERVA

Una delle principali differenze che emergono dall'applicazione delle nuove disposizioni è costituita **dall'inapplicabilità dell'Ivafe con riferimento alla detenzione di quote di società di diritto estero equiparabili alle Srl italiane.**

Le modifiche introdotte dal legislatore, che avranno efficacia a partire dall'anno d'imposta 2014, potrebbero esplicare i propri effetti già **a partire dai calcoli relativi al secondo acconto Ivafe**, dovuto entro il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica). Sul punto, il quotidiano **Il sole 24 ore dello scorso 23.10.2014 - p.48** "Ivafe, per l'acconto di dicembre calcoli sotto esame" **precisa che:** "Coloro che avessero calcolato l'acconto per l'anno d'imposta in corso, facendo riferimento anche all'imposta dovuta su attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione, potranno rivedere i calcoli relativi alla seconda rata di acconto beneficiando delle nuove disposizioni appena approvate, che entreranno in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge europea 2013-bis".

Acconto IRAP

Le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRAP seguono quelle previste ai fini IRPEF e IRES. Ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR

435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le **modalità** e nei **termini** previsti per le **imposte sui redditi**.

Osserva

Non sono tenuti al versamento dell'acconto IRAP i produttori agricoli che, nel 2013, **risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l'esonero**. Invece, sono obbligati al versamento dell'acconto i produttori agricoli che, avendo superato nel corso del 2013 il limite di un terzo delle cessioni di altri beni, non rientrano nel regime di esonero per l'anno 2014.

L'acconto va versato in **due rate** qualora l'importo della **prima rata superi 103,00 euro**. In tale ipotesi:

- la **prima** rata, del **40%**, è dovuta entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- la **seconda**, del **60%**, va versata entro il **01.12.2014 (poiché il 30.11.2014 cade di sabato)** ovvero entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Tipologia di contribuente	Misura dell'acconto
Personе fisiche e società di persone	<p>Per i soggetti IRPEF (personе fisiche, società di personе commerciali e soggetti assimilati), a decorrere dal periodo d'imposta 2013, la misura dell'acconto IRAP è fissata al 100%. L'incremento opera "a regime".</p> <p>In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">→ determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari all'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2014 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);→ sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.
Società di capitali ed enti (commerciali e non commerciali)	<p>Per i soggetti IRES (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali), la misura dell'acconto IRAP è pari al 101,5%.</p> <p>In sede di versamento della seconda o unica rata, occorrerà quindi:</p> <ul style="list-style-type: none">→ determinare l'acconto complessivamente dovuto, pari al 101,5% dell'importo indicato nel rigo IR21 del modello IRAP 2014 (a condizione che non sussistano obblighi di ricalcolo e sempre che non si decida di applicare il criterio previsionale);

→ **sottrarre a tale ammontare quanto eventualmente versato come prima rata.**

In caso contrario, si effettua il versamento in un'**unica soluzione** entro il **01.12.2014** poiché il 30.11.2014 cade di domenica.

L'acconto IRAP può **essere determinato in due modi**:

- con il **criterio c.d. "storico"**;
- con il **criterio c.d. "previsionale"**.

Determinazione acconto IRAP	
Metodo storico	In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (nel caso di specie, 2013), risultante dalla dichiarazione IRAP. In particolare, occorre assumere : <ul style="list-style-type: none">→ per le persone fisiche e le società di persone, il 100% dell'ammontare indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo);→ per le società di capitali e gli enti (commerciali e non commerciali), il 101,5% dell'ammontare indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo).
Metodo previsionale	Si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2014), tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell'anno . In particolare, di tale imposta occorre assumere: <ul style="list-style-type: none">→ il 100%, per le persone fisiche e le società di persone;→ il 101,5%, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non commerciali).

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti "solari"), le **aliquote IRAP applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo sono state ridotte del 10% circa**. Soltanto per le Amministrazioni Pubbliche è stata confermata la misura dell'8,5%. In pratica, **ne deriva il quadro riportato nella seguente tabella**.

Tipologia di soggetto	Aliquota IRAP	
	Fino al 2013	Dal 2014
Banche e altri enti e società finanziari	4,65%	4,2%

Imprese di assicurazione	5,9%	5,3%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4,2%	3,8%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi	1,9%	1,7%
Amministrazioni Pubbliche	8,5%	8,5%
Altri soggetti (misura ordinaria)	3,9%	3,5%

Peraltro, ai **fini della determinazione dell'acconto con il metodo previsionale, l'IRAP che si prevede dovuta per il 2014** (base di commisurazione dell'acconto medesimo) **deve essere calcolata** non già sulla base delle "nuove" aliquote, bensì **tenendo conto di specifiche aliquote transitorie, intermedie tra quelle vecchie e quelle nuove**. In questo modo, gli effetti finanziari della modifica normativa vengono parzialmente posticipati all'atto del versamento del saldo 2014 (da effettuare nel 2015). In particolare, le **aliquote da utilizzare**, ai soli fini del calcolo dell'acconto "previsionale" 2014, **sono le seguenti**:

Tipologia di soggetto	Aliquota per acconto previsionale 2014
Banche e altri enti e società finanziari	4,5%
Imprese di assicurazione	5,7%
Imprese concessionarie per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori)	4%
Soggetti operanti nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e i loro consorzi	1,8%
Altri soggetti (misura ordinaria)	3,75%

Righi della dichiarazione da assumere per il calcolo dell'acconto IRAP				
SECONDO ACCONTO 2014 - IRAP				
Soggetti	Modello	Si versa se	%	Termine
Persone fisiche	Dichiarazione IRAP 2014	IR22 \geq 52,00 euro	100% - 1° rata ^{4*}	30.11.2012
Società di persone	Dichiarazione IRAP 2014	IR22 \geq 52,00 euro	100% - 1° rata*	30.11.2012

⁴ * Al netto dell'eventuale maggiorazione dello 0,40%, pagata a titolo di interessi per il differimento del versamento di 30 giorni o fino al 20.8.2014. Si tenga, inoltre, presente che la prima rata potrebbe non essere stata versata, se di ammontare pari o inferiore a 103,00 euro: in questo caso, alle scadenze indicate, dovrà essere versato l'intero acconto.

Società di capitali ed enti commerciali	Dichiarazione IRAP 2014	IR22 \geq 21,00 euro	101,5% - 1° rata*	Undicesimo mese dell'esercizio
Enti non commerciali	Dichiarazione IRAP 2014	IR22 \geq 21,00 euro	101,5% - 1° rata*	Undicesimo mese dell'esercizio

Determinazione acconti con il metodo previsionale: rischi e opportunità

Come già anticipato nel contesto della predetta informativa, gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi:

- metodo **storico**, che prevede la determinazione dell'acconto **sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2013** al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta ed elle ritenute d'acconto spettanti;
- metodo **previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del **risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2014** sempre al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. E' il caso del contribuente (sia esso persona fisica o società) che **prevede una minore imposta** da dichiarare nella successiva dichiarazione, ad esempio per effetto di **oneri sostenuti nel 2014** o di minori **redditi** percepiti nello stesso anno, **maggiori oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d'imposta, componenti reddituali soggetti a tassazione sostitutiva.**

Osserva

Resta possibile adottare **differenti metodologie** di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa). Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

- in sede di **versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. storico;**
- in sede di **versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. previsionale.**

Naturalmente, in questo caso, occorre che i **versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).**

Al fine di non incorrere nelle previste sanzioni, **nell'ipotesi di adozione del criterio previsionale, l'acconto deve essere almeno pari al:**

- **100% dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva per i "nuovi" contribuenti minimi, ovvero al 95% della "cedolare secca" sulle locazioni,** relative ai redditi del 2014, da dichiarare nel 2015, per le persone fisiche;

- **100% dell'IVIE e dell'IVAFE**, relative al valore degli immobili e delle attività finanziarie all'estero nel 2014, **da dichiarare nel 2015, per le persone fisiche**;
- **101,5% dell'IRES relativa ai redditi del 2014**, da dichiarare nel 2015, **per le società di capitali**, gli enti commerciali e non commerciali;
- **100% dell'IRAP relativa al 2014**, da dichiarare nel 2015, **per le persone fisiche e le società di persone**;
- **101,5% dell'IRAP relativa al 2014**, da dichiarare nel 2015, **per le società di capitali e gli enti (commerciali e non)**.

L'utilizzo del metodo previsionale è un'ipotesi opzionale per il singolo contribuente; in considerazione delle variabili che potrebbero incidere sul calcolo, onde evitare spiacevoli conseguenze in sede di determinazione delle imposte dovute a saldo, ***lo Studio consiglia il ricalcolo solo alla clientela che preveda una sensibile riduzione del reddito per il periodo d'imposta 2014*** ovvero se sono stati sostenuti rilevanti oneri che danno diritto ad una deduzione/detrazione (es: spese mediche, riscatto degli anni di laurea, recupero del patrimonio edilizio con detrazione 65% ovvero interventi di risparmio energetico, ecc).

Lo Studio, pertanto, provvederà come di consueto al calcolo dell'acconto di novembre sulla base del metodo storico.

Nel caso in cui la clientela ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale deve farne esplicita richiesta allo Studio. In tal caso è comunque necessario ricordare che qualora il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (la verifica verrà fatta in sede di compilazione del prossimo modello Unico 2015 (redditi 2014), quando sarà determinata l'imposta effettivamente dovuta), ***tale differenza sarà oggetto di sanzione.***

Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale, **in vigore dall'01.04.1998**. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, **si applicano:**

- la **sanzione amministrativa** pari al **30%** dell'importo non versato o versato in ritardo;
- gli **interessi di mora**.

Si evidenzia, comunque che sarà possibile regolarizzare il versamento applicando il ravvedimento operoso applicando:

- la **sanzione è ridotta ad un decimo del minimo (3%)**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (quindi entro **il 31.12.2014, per l'acconto scadente il 1.12.2014**);

→ la **sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (3,75%)**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza**, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (Unico 2015).

OSSERVA

Inoltre, sono dovuti gli **interessi** moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, pari all'1% a partire dall'1.1.2014, salvo eventuali modifiche applicabili dall'1.1.2015, da stabilire con DM da pubblicare sulla *G.U.* entro il 15.12.2014.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di **tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni**, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un **quindicesimo** per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso. Quindi, **se il pagamento delle somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avviene**, per ipotesi, con un solo **giorno** di ritardo, il **contribuente può beneficiare**, cumulativamente, **delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 e dal ravvedimento operoso**.

La sanzione contemplata dall'art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del **2% giornaliero**. In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal **2%** per **un giorno** di ritardo (1/15 del 30%) al **28%** per **14 giorni** di ritardo (14/15 del 30%)
- se entro i suddetti 14 giorni si effettua il **ravvedimento** operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello **0,2%** per **un giorno** di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del **2,8%** per **14 giorni** di ritardo (14/15 del 30% : 10).

In pratica, la situazione può essere **riepligata** sulla base della seguente tabella

Giorni di ritardo	Sanzione ordinaria applicabile	Sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso "sprint"
1	2%	0,2%
2	4%	0,4%
3	6%	0,6%
4	8%	0,8%
5	10%	1%
6	12%	1,2%
7	14%	1,4%

8	16%	1,6%
9	18%	1,8%
10	20%	2%
11	22%	2,2%
12	24%	2,4%
13	26%	2,6%
14	28%	2,8%
15 - 30	30%	3%
31 - scadenza ravvedimento	30%	3,75%

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti